

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

**COMUNE DI POSTUA****VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE****N. 10 del 15/06/2015**

OGGETTO: Servizio di distribuzione del gas naturale – delega funzioni alla Provincia di Biella e approvazione convenzione.

L'anno **duemilaquindici** addì **quindici** del mese di **giugno** alle ore ventuno nella sala riservata per le riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:

| Cognome e nome       |             | Presente |
|----------------------|-------------|----------|
| 1.NORIS Fausto       | Sindaco     | SI       |
| 2.FURLAN Gabriella   | Consigliere | SI       |
| 3.GARRONE Marco      | Consigliere | NO       |
| 4. MARTIGNON Claudio | Consigliere | SI       |
| 5. OLINDO Sebastiano | Consigliere | SI       |
| 6. SIRONI Cristina   | Consigliere | SI       |
| 7. CERETTI Laura     | Consigliere | NO       |
| 8. BALOSSETTI Mauro  | Consigliere | NO       |
| 9. BOZINO Luca       | Consigliere | SI       |
| 10.GRAZIANA Matteo   | Consigliere | SI       |
|                      |             |          |
|                      |             |          |
|                      |             |          |
| Totale Presenti:     |             | 7        |
| Totale Assenti:      |             | 3        |
|                      |             |          |

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale** signor **GARAVAGLIA Dr.Tiziano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Sig. **NORIS FAUSTO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

---

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **VISTI**

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, che stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, avente ad oggetto interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2009;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro, l'attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale;
- il decreto interministeriale del 19 gennaio 2011 emanato tra il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- il decreto interministeriale del 21 aprile 2011 emanato tra il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art.28 del D.Lgs.n.164/2000 ;

- il decreto interministeriale del 18 ottobre 2011 emanato tra il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, sulla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale;
- il decreto interministeriale n°226 del 12 novembre 2011 emanato tra il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, recante *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'articolo 46 bis del D.L. n°159/2007, convertito in legge con modificazioni dalla legge n°222/2007"*;

#### **PRESO ATTO:**

- che, con il decreto del 19 gennaio 2011, è stata effettuata una prima suddivisione del territorio nazionale, individuando *"gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas"* in un numero complessivo di 177 e rinviando ad un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, l'indicazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- che, con successivo decreto del 18 ottobre 2011, sono stati individuati i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale, individuando, nell'allegato 1 del decreto medesimo, n.81 Comuni facenti parte dell'ambito territoriale "Biella";
- che, ai sensi dell'art.2 del Regolamento di cui al D.M.n.226/2011, è previsto di demandare, da parte degli Enti Locali concedenti, al Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante, così come definito dall'art.1, comma 1, lett.m) del Regolamento, per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali;
- che, nel caso dell'Ambito Territoriale Minimo "Biella", il capoluogo è il Comune di Biella e che questo per i motivi indicati nella propria deliberazione di Giunta (377/2014) ha delegato la Provincia di Biella il ruolo di stazione appaltante, anche ai sensi dell'art. 1 comma 88 della legge 56/2014;

**CONSIDERATO che**

- la Provincia di Biella ha accettato la delega del Comune di Biella per svolgere le funzioni di stazione appaltante della procedura di gara, giusto decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 09.01.2015, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DM 226/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- che, ai sensi dell'art.2, comma 5 del D.M. 226/2011, al fine di attribuire alla Stazione appaltante la funzione di controparte del contratto di servizio è prevista espressa delega degli Enti Locali concedenti;

**ATTESO che**

- il Comune di Postua appartiene all'ambito territoriale minimo (ATEM) denominato "BIELLA", unitamente ad altri 80 Comuni;

**RITENUTO:**

- tal fine, necessario, quale Comune appartenente all'ambito territoriale "BIELLA", procedere al conferimento alla provincia di Biella del ruolo di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del Regolamento *de quo*, nonché delega, in quanto espressamente richiesta, per le funzioni di cui al comma dello stesso articolo;

**RITENUTO** necessario disciplinare i rapporti tra i Comuni dell'Atem "BIELLA" attraverso l'approvazione e sottoscrizione di una apposita convenzione;

**VISTO** l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni per stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

**DATO ATTO** che la convenzione trova fondamento in disposizioni di legge e di regolamento, da ottemperare con tempestività, e che, pertanto, non è consentito il recesso, salvo che per espressa previsione normativa che dovesse sopravvenire nel corso di vigenza della convenzione relativamente alla modificazione del perimetro territoriale dell'ambito "BIELLA";

**VISTO** che la provincia di Biella, in qualità di stazione appaltante, ha inviato a tutti i Comuni dell'ambito Atem "BIELLA" una bozza della Convenzione allo scopo di dividerne i contenuti ;

**DATO ATTO** che con il presente provvedimento di Consiglio Comunale viene approvato l'allegato schema di Convenzione finalizzata a disciplinare, tra l'altro, le funzioni della stazione appaltante e i compiti dei Comuni appartenenti all'Atem "BIELLA" e con lo scopo di organizzare e gestire gli adempimenti inerenti e conseguenti l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma convenzionata tra i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale denominato "ATEM "BIELLA" (di seguito ATEM "BIELLA" o ATEM);

**PRECISATO** che la convenzione regola l'affidamento e lo svolgimento in forma associata e coordinata del servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale per l'intero Ambito Territoriale "ATEM BIELLA" in tutte le sue fasi quali:

- attività propedeutiche e strumentali alla gara di affidamento;
- gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione;
- affidamento del servizio e sottoscrizione del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale;
- svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio stesso;

**RILEVATO** che l'esercizio coordinato ed associato delle attività suddette è rivolto, in particolare, al perseguimento delle finalità quali:

- ottimizzare l'organizzazione e lo svolgimento dei compiti assegnati all'ATEM dalle normative in materia di distribuzione del gas naturale;
- assicurare una gestione professionale qualificata e ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali anche a carattere tecnico ed economico;
- avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale per: garantire la concorrenza e l'efficienza nel settore del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale; assicurare un adeguato livello di qualità e sicurezza e tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse nell'erogazione del servizio in condizioni di efficacia,

- efficienza, economicità gestionale e di adeguata redditività in armonia con gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali assicurando la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo della distribuzione del gas naturale sull'intero territorio dell'ATEM e la tutela degli interessi di utenti e consumatori per quanto di competenza;

**ATTESO** che la durata della convenzione è stabilita indicativamente in anni dodici e cessa comunque alla data di stipula del nuovo contratto di servizio successivo a quello a cui la convenzione si riferisce;

**CONSIDERATO** che l'Assemblea dei Sindaci, quale organo disciplinato nella convenzione, è competente a proporre modifiche e integrazioni alla convenzione, di natura sostanziale, dirette a variare anche parzialmente il contenuto e l'impianto della convenzione stessa e che tali deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci dovranno essere trasmesse a ciascun Comune ai fini della formale adozione del provvedimento di approvazione del nuovo testo di convenzione;

**POSTO** che la convenzione prevede che, ad esclusivo scopo organizzativo interno funzionale alla costituzione del Comitato di monitoraggio, gli 81 comuni appartenenti all'ATEM sono raggruppati per aree omogenee e distinti in sotto-ambiti;

**EVIDENZIATO** che la Provincia di Biella, nel ruolo di Stazione appaltante per l'ATEM, si impegna a svolgere il proprio compito in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla normativa vigente, sia nella fase di gara e di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto;

**VISTO** che ciascun Comune convenzionato, con la sottoscrizione della convenzione, assume espressamente, a pena di segnalazione alle autorità competenti, specifici obblighi tra cui:

- rispettare il contenuto della Convenzione;
- fornire tutta la documentazione in possesso relativa al rapporto contrattuale in essere con il gestore uscente, nonché ogni elemento utile per le finalità della presente convenzione;

- collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dalle norme vigenti in materia di gare per la distribuzione del gas, nonché ai compiti delineati dalla convenzione;
- individuare, all'interno della propria struttura, il nominativo del responsabile del procedimento, che fungerà da unico interlocutore per tutte le comunicazioni e gli adempimenti connessi all'attuazione della Convenzione;
- fornire alla Stazione appaltante gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento, necessari per la predisposizione delle Linee Guida ed ogni ulteriore dato, documentazione ed informazione che la Stazione Appaltante ritenga necessario alla predisposizione del Bando di gara ed alla gestione delle fasi della stessa;
- collaborare con la provincia di Biella, per il tramite del RUP, per gli adempimenti relativi alla verifica dei dati sugli impianti forniti dal Gestore uscente;

**RILEVATO** che, al fine di assicurare adeguate forme di consultazione fra gli enti associati, nonché di gestire e vigilare sullo stato di attuazione della convenzione, sono previsti l'Assemblea dei Sindaci, e il Comitato di monitoraggio;

**RILEVATO** altresì che la quota di rappresentanza del Comune, in seno all'Assemblea dei Sindaci, è determinata in millesimi in rapporto al numero di utenze gas servite (PdR) nel Comune rispetto al totale complessivo del numero di utenze gas servite dell'ATEM "BIELLA";

#### **RILEVATO**

- che le attività assegnate dal legislatore nella materia in oggetto, con particolare riferimento alle incombenze di cui al Regolamento di cui al D.M.n.226/2011, si presentano notevolmente complesse ed articolate, richiedendo, da parte degli Enti Locali concedenti e della stazione appaltante, la conoscenza specialistica di materie interdisciplinari, correlate alla distribuzione del gas naturale secondo i nuovi schemi normativi e territoriali di cui alla vigente disciplina;
- in particolare, le attività di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento di cui al D.M. n.226/2011, per l'espletamento delle quali si rende necessario ricorrere a professionalità specifiche da individuare anche a mezzo- se del caso e dietro

esclusiva valutazione della Stazione Appaltante – di avvalimento di procedure dell'evidenza pubblica;

**PRESO ATTO ALTRESI'** dell'esigenza manifestata dalla Provincia di Biella in sede di conferenza degli Enti concedenti del 02 febbraio 2015, di individuare e nominare, per ciascun Ente di appartenenza all'ambito, un soggetto con funzioni di referente unico per il raccordo, con la Provincia medesima, di tutte le attività procedurali necessarie per l'espletamento delle funzioni assegnate alla stazione appaltante ed alle altre di cui al presente atto;

#### **VISTO**

- l'art. 42 del D.Lgs.n.267/2000 e ss. mm. ed ii., di disciplina delle attribuzioni del Consiglio ed individuazione delle relative competenze;
- l'art.50 del citato decreto, ad oggetto l'individuazione delle competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale;

#### **P A R E R I**

Ai sensi dell'art.49, co.1, del D.Lgs. n.267/2000 e sm.i., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica , da parte del Segretario Comunale.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Tiziano Garavaglia**

Il Sindaco mette in votazione l'argomento all'Ordine del Giorno:

**Presenti: n. 7**

**Votanti: n. 7**

**Con voti favorevoli n. 7 , contrari ed astenuti nessuno**, espressi in forma separata e palese dai Consiglieri intervenuti, ai sensi dello Statuto Comunale vigente

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato,

1. di prendere atto dell'ambito territoriale minimo di appartenenza, Ambito di Biella, come individuato nell'Allegato 1 al Decreto Interministeriale del 18 ottobre 2011;
  2. di dare mandato al Sindaco, quale Rappresentante Legale dell'Ente e nell'espletamento delle funzioni attribuite dalla legge, di demandare alla provincia di Biella, il ruolo di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del Regolamento di cui al D.M.n.226/2011;
  3. di approvare il testo della convenzione allegata alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 del testo unico degli Enti Locali e avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale "BIELLA"
  4. di dare atto che il servizio Tecnico adotterà tutti i provvedimenti finalizzati a dare attuazione a quanto deliberato nel presente atto, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione nella forma della scrittura privata non autenticata;
  5. di conferire delega espressa per le funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato articolo 2;
  6. di conferire delega per l'individuazione di professionalità specifiche – se del caso - da individuare anche a mezzo delle procedure dell'evidenza pubblica, per l'espletamento delle attività come specificate in premessa ed ulteriori eventualmente necessarie;
  7. di nominare quale Referente Unico per il raccordo con la provincia di Biella, Stazione Appaltante, in merito a tutte le attività endoprocedimentali necessarie per l'espletamento delle attribuzioni di cui alla presente delibera, il seguente nominativo: Geom. RASINO Giovanni
- Il soggetto nominato, nell'ambito delle funzioni e responsabilità attribuite in connessione al presente provvedimento, è anche responsabile del procedimento, ai sensi della L.n.241/1990 e ss. mm. ed ii..

Si trasmetta copia della presente delibera alla provincia di Biella, per i successivi e consequenziali atti ed adempimenti di competenza.

› Con separata votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL.

## **Affidamento servizio distribuzione gas nell' ATEM "BIELLA"**

### **CONVENZIONE TRA I COMUNI INTERESSATI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO**

#### **Premesso che:**

Il comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. 164/2000, nel qualificare l'attività di distribuzione di gas naturale come servizio pubblico, prevede che lo stesso sia affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni; i comuni titolari del servizio sono tenuti a svolgere attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione ed i loro rapporti con il gestore del servizio devono essere regolati da specifico contratto di servizio;

Il comma 2 dell'art. 46bis del DL 159/2007 conv. dalla L. 222/2007, al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza e migliorare la qualità del servizio di distribuzione del gas, ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero per gli affari regionali, la competenza a determinare gli ambiti territoriali minimi (di seguito anche ATEM) per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, ed a determinare misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione;

Il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 19 gennaio 2011, oltre ad individuare 177 ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, specifica che gli enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidino il suddetto servizio di distribuzione gas tramite gara unica e che l'affidamento di tutti gli impianti dello stesso ambito territoriale minimo scada al dodicesimo anno decorrente dalla data dell'affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto appartenente all'ambito;

Ancora il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 19 gennaio 2011 dispone che nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il gestore risultato vincitore della gara d'ambito subentri progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale;

Il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 18 ottobre 2011 ha individuato i singoli comuni appartenenti ai vari ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, precedentemente determinati con DM del 19 gennaio 2011; l'ambito territoriale minimo denominato "BIELLA" risulta composto da 81 Comuni, come elencati al successivo art. 2 della presente convenzione;

Il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011 (di seguito DM 226/2011), pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2012, nell'introdurre il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, ha definito la tempistica, i ruoli, le competenze e le responsabilità della suddetta procedura di affidamento del servizio di distribuzione gas, ed ha presentato gli schemi tipo di riferimento per la predisposizione del bando di gara e del relativo disciplinare;

In base a quanto disposto dall'art. 2 del DM 226/2011 e dalle scadenze temporali individuate dall'allegato A del medesimo decreto (*"Data limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui all'articolo 3 del regolamento"*), come modificate per ultimo dall'art.30bis del D.L. n.91 del 24/06/2014 convertito con L. 11/08/2014 n.116, entro il prossimo 11 luglio 2015 la stazione appaltante individuata per l'ambito "BIELLA" è tenuta a pubblicare il Bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Il DM 226/2011 definisce le specifiche competenze della stazione appaltante e le responsabilità dei singoli enti appartenenti all'ATEM; rientrano tra le competenze della stazione appaltante:

- o la preparazione e la pubblicazione del bando di gara e del relativo disciplinare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas;
- o la preparazione delle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo della rete di distribuzione del gas;
- o il coordinamento dei rapporti con il soggetto gestore del servizio di distribuzione gas e la funzione di controparte del contratto di servizio;
- o la conduzione della funzione di vigilanza e controllo nei confronti del soggetto gestore del servizio;
- o l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto;

Grava su ogni ente locale appartenente all'ATEM la responsabilità di collaborare attivamente con la stazione appaltante al fine di procedere all'affidamento del servizio di distribuzione e monitorarne, nell'interesse di tutti i comuni, la sua corretta conduzione; nello specifico ogni comune

appartenente all'ATEM è tenuto a fornire, nella tempistica concordata, le informazioni funzionali alla gara -salva facoltà di delega alla stazione appaltante ai sensi dell'art.2, c.6, del D.M. 226/2011- a collaborare nell'impostazione della relativa documentazione, a partecipare all'attività di monitoraggio del servizio ed a concorrere all'eventuale scelta di risoluzione contrattuale;

Considerando che il Comune di Biella che doveva essere il Comune capofila in quanto Comune capoluogo dell'Ambito, non è nelle condizioni di gestire direttamente le complesse procedure di gara per l'individuazione del gestore unico per l'Ambito territoriale minimo denominato "Biella" per le motivazioni addotte dallo stesso Comune nella propria deliberazione di Giunta (377/2014) con la quale peraltro si è provveduto a delegare la Provincia di Biella ad assumere il ruolo del Comune capoluogo, anche ai sensi dell'art. 1 comma 88 della legge 56/2014;

Visto l'art. 1, comma 88 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che così dispone: " *La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*";

Considerando che la Provincia ha accolto la delega del Comune di Biella accettando con ciò di svolgere la funzione di Stazione appaltante, per la procedura volta all'affidamento mediante gara del servizio di distribuzione del gas naturale per l'Ambito medesimo;

Nel corso della riunione convocata per il 2 febbraio 2015 ad oggetto "Adempimenti per la gestione in forma associata della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale", i Rappresentanti dei Comuni dell'ATEM "BIELLA", presenti alla suddetta riunione in rappresentanza di n. .... enti su n. 81 complessivi, hanno accettato la Provincia di Biella quale stazione appaltante ai sensi dell'art. 1 comma 88 della legge 7 aprile 2014 n.56;

Risulta necessario, al fine di condurre efficacemente gli interventi di affidamento del servizio di distribuzione gas per l'intero ATEM "BIELLA" e di monitorarne la conseguente gestione, definire specificatamente competenze, responsabilità, tempistica, procedure, modalità di confronto, rapporti economici tra le parti, attraverso la stipula di specifica convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000.

Nell'Ambito Territoriale "BIELLA" la Provincia di Biella è stata individuata e delegata quale Stazione appaltante dai seguenti Comuni con le rispettive deliberazioni consiliari:

| COMUNE | PROVINCIA | Deliberazione Consiglio Comunale |
|--------|-----------|----------------------------------|
|--------|-----------|----------------------------------|

|                   |    |  |
|-------------------|----|--|
| ALICE CASTELLO    | VC |  |
| BORGIO D' ALE     | VC |  |
| BURONZO           | VC |  |
| GUARDABOSONE      | VC |  |
| POSTUA            | VC |  |
| AILOCHE           | BI |  |
| ANDORNO MICCA     | BI |  |
| BENNA             | BI |  |
| BIELLA            | BI |  |
| BIOGLIO           | BI |  |
| BORRIANA          | BI |  |
| CALLABIANA        | BI |  |
| CAMANDONA         | BI |  |
| CAMBURZANO        | BI |  |
| CAMPIGLIA CERVO   | BI |  |
| CANDELO           | BI |  |
| CAPRILE           | BI |  |
| CASAPINTA         | BI |  |
| CASTELLETTO CERVO | BI |  |
| CAVAGLIA'         | BI |  |
| CERRETO CASTELLO  | BI |  |
| CERRIONE          | BI |  |
| COGGIOLA          | BI |  |
| COSSATO           | BI |  |
| CREVACUORE        | BI |  |
| CROSA             | BI |  |
| CURINO            | BI |  |
| DONATO            | BI |  |
| DORZANO           | BI |  |

|                      |    |  |
|----------------------|----|--|
| GAGLIANICO           | BI |  |
| GIFFLENGA            | BI |  |
| GRAGLIA              | BI |  |
| LESSONA              | BI |  |
| MAGNANO              | BI |  |
| MASSAZZA             | BI |  |
| MEZZANA MORTIGLIENGO | BI |  |
| MIAGLIANO            | BI |  |
| MONGRANDO            | BI |  |
| MOSSO                | BI |  |
| MOTTALCIATA          | BI |  |
| MUZZANO              | BI |  |
| NETRO                | BI |  |
| OCCHIEPPO INFERIORE  | BI |  |
| OCCHIEPPO SUPERIORE  | BI |  |
| PETTINENGO           | BI |  |
| PIATTO               | BI |  |
| PIEDICAVALLLO        | BI |  |
| POLLONE              | BI |  |
| PONDERANO            | BI |  |
| PORTULA              | BI |  |
| PRALUNGO             | BI |  |
| PRAY                 | BI |  |
| QUAREGNA             | BI |  |
| QUITTENGO            | BI |  |
| RONCO BIELLESE       | BI |  |
| ROSAZZA              | BI |  |
| SAGLIANO MICCA       | BI |  |
| SALA BIELLESE        | BI |  |
| SALUSSOLA            | BI |  |

|                    |    |  |
|--------------------|----|--|
| SANDIGLIANO        | BI |  |
| SAN PAOLO CERVO    | BI |  |
| SELVE MARCONE      | BI |  |
| SOPRANA            | BI |  |
| SORDEVOLO          | BI |  |
| STRONA             | BI |  |
| TAVIGLIANO         | BI |  |
| TERNENGO           | BI |  |
| TOLLEGNO           | BI |  |
| TORRAZZO           | BI |  |
| TRIVERO            | BI |  |
| VALDENGO           | BI |  |
| VALLANZENGO        | BI |  |
| VALLE MOSSO        | BI |  |
| VALLE SAN NICOLAO  | BI |  |
| VEGLIO             | BI |  |
| VERRONE            | BI |  |
| VIGLIANO BIELLESE  | BI |  |
| VILLANOVA BIELLESE | BI |  |
| ZIMONE             | BI |  |
| ZUBIENA            | BI |  |
| ZUMAGLIA           | BI |  |

### **Tutto ciò premesso**

e considerato che risulta opportuno e necessario stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all'ambito per l'aggiudicazione della gara del servizio in oggetto e per il successivo monitoraggio durante il periodo di gestione del servizio, tra i comuni medesimi si concorda la seguente

## **Convenzione**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa, viene stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli enti sottoscrittori, tutti appartenenti all'ATEM "BIELLA", nonché alla conduzione dei rapporti con il gestore del servizio.
3. L'esercizio coordinato e associato delle attività di cui al precedente comma rappresenta lo strumento organizzativo prescelto da tutti i Comuni dell'ATEM "de qua" per addivenire all'affidamento e gestione congiunti del servizio di distribuzione del gas naturale, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in una prospettiva finalizzata a realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed a migliorare sensibilmente gli standard di qualità e sicurezza nell'erogazione del servizio, assicurando altresì una gestione professionale, qualificata e ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali, anche a carattere tecnico ed economico, necessari.
4. La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione gas su base d'Atem, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio per tutto il periodo di concessione per anni 12.

**Art. 2 - Comuni sottoscrittori**

La presente convenzione viene sottoscritta tra i Comuni facenti parte dell'ATEM "BIELLA" come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente :

| COMUNE         | PROVINCIA |
|----------------|-----------|
| ALICE CASTELLO | VC        |
| BORGIO D'ALE   | VC        |
| BURONZO        | VC        |
| GUARDABOSONE   | VC        |
| POSTUA         | VC        |
| AILOCHE        | BI        |

|                   |    |
|-------------------|----|
| ANDORNO MICCA     | BI |
| BENNA             | BI |
| BIELLA            | BI |
| BIOGLIO           | BI |
| BORRIANA          | BI |
| CALLABIANA        | BI |
| CAMANDONA         | BI |
| CAMBURZANO        | BI |
| CAMPIGLIA CERVO   | BI |
| CANDELO           | BI |
| CAPRILE           | BI |
| CASAPINTA         | BI |
| CASTELLETTO CERVO | BI |
| CAVAGLIA'         | BI |
| CERRETO CASTELLO  | BI |
| CERRIONE          | BI |
| COGGIOLA          | BI |
| COSSATO           | BI |
| CREVACUORE        | BI |
| CROSA             | BI |
| CURINO            | BI |
| DONATO            | BI |
| DORZANO           | BI |
| GAGLIANICO        | BI |
| GIFFLENGA         | BI |
| GRAGLIA           | BI |
| LESSONA           | BI |
| MAGNANO           | BI |
| MASSAZZA          | BI |

|                      |    |
|----------------------|----|
| MEZZANA MORTIGLIENGO | BI |
| MIAGLIANO            | BI |
| MONGRANDO            | BI |
| MOSSO                | BI |
| MOTTALCIATA          | BI |
| MUZZANO              | BI |
| NETRO                | BI |
| OCCHIEPPO INFERIORE  | BI |
| OCCHIEPPO SUPERIORE  | BI |
| PETTINENGO           | BI |
| PIATTO               | BI |
| PIEDICAVALLLO        | BI |
| POLLONE              | BI |
| PONDERANO            | BI |
| PORTULA              | BI |
| PRALUNGO             | BI |
| PRAY                 | BI |
| QUAREGNA             | BI |
| QUITTENGO            | BI |
| RONCO BIELLESE       | BI |
| ROSAZZA              | BI |
| SAGLIANO MICCA       | BI |
| SALA BIELLESE        | BI |
| SALUSSOLA            | BI |
| SANDIGLIANO          | BI |
| SAN PAOLO CERVO      | BI |
| SELVE MARCONE        | BI |
| SOPRANA              | BI |
| SORDEVOLO            | BI |
| STRONA               | BI |
| TAVIGLIANO           | BI |

|                    |    |
|--------------------|----|
| TERNENGO           | BI |
| TOLLEGNO           | BI |
| TORRAZZO           | BI |
| TRIVERO            | BI |
| VALDENGO           | BI |
| VALLANZENGO        | BI |
| VALLE MOSSO        | BI |
| VALLE SAN NICOLAO  | BI |
| VEGLIO             | BI |
| VERRONE            | BI |
| VIGLIANO BIELLESE  | BI |
| VILLANOVA BIELLESE | BI |
| ZIMONE             | BI |
| ZUBIENA            | BI |
| ZUMAGLIA           | BI |

### **Art.3 – Compiti dei Comuni**

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Provincia di Biella per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune di riferimento e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.

2. In particolare, ai sensi dell'art.2, comma 6, ultimo periodo, del DM 226/2011, i Comuni sottoscrittori delegano la stazione appaltante – qualora manchino i dati relativi alla rete di qualche Comune - per il reperimento diretto dai gestori uscenti di tutti i dati previsti dall'art.4 del D.M. 12 novembre 2011, n.226, secondo il formato previsto dall'AEEG.

3. Per ciò che concerne le altre informazioni specifiche per ogni comune di cui all'art.9 comma 6 del DM 226, eventualmente non rientranti tra i dati acquisibili direttamente dal gestore, la stazione appaltante si impegna a supportare tecnicamente i Comuni concedenti nel reperimento delle informazioni di propria competenza concernenti l'impianto servente il proprio territorio.

4. La stazione appaltante, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni ed accessi agli impianti e comunica ai gestori, entro i 60 gg. successivi al ricevimento, d'accordo con gli Enti locali interessati, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.

5. Gli Enti deleganti si obbligano altresì a trasmettere alla stazione appaltante entro lo stesso termine:

- a. il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali;
- b. L'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale, nonché i relativi regolamenti;
- c. ogni altra informazione che sarà necessaria o *utile* alla redazione degli atti di gara.

6. Successivamente all'acquisizione della documentazione relativa alle consistenze degli impianti, ciascun Ente locale approva, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta che ne farà la Stazione Appaltante, la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti proposta dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del DM 226/2011.

#### **Art. 4 - La durata della Convenzione**

La presente convenzione decorre dal momento della stipula da parte di tutti i rappresentanti dei singoli Comuni ricompresi nell'ATEM "BIELLA" ed ha una durata indicativa di anni 12, in ogni caso funzionale a disciplinare le attività propedeutiche e strumentali al primo affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM "BIELLA", alla conseguente conduzione dei rapporti con il gestore del servizio.

#### **Art. 5 - Individuazione della Provincia di Biella quale ente capofila e stazione appaltante**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del DM 226/2011, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione individuano la Provincia di Biella quale ente capofila dell'ATEM "BIELLA" ed allo stesso delegano e demandano il ruolo di stazione appaltante nel rispetto dei compiti e delle funzioni previste dal DM 226/2011 nonché delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

#### **Art. 6 - Il rapporto tra i comuni sottoscrittori ed il ruolo della stazione appaltante**

1. La gestione dei rapporti tra i comuni appartenenti all'ATEM "BIELLA" derivanti dalla stipula della presente convenzione è ispirata ai principi di trasparenza, condivisione e solidarietà.

2. La Provincia di Biella, nel ruolo di stazione appaltante, garantisce sia nella fase di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i comuni dell'ATEM "BIELLA" nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative e quanto altro risulti utile e opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione. A tal fine la Stazione Appaltante istituisce un Ufficio di Segreteria/ATEM per le pubblicazioni, le richieste, le convocazioni e ogni altra o qualsiasi attività di preparazione, comunicazione e trasparenza connessa allo svolgimento delle competenze dell'Assemblea dei Sindaci e del Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art.9 . Tale Ufficio di Segreteria è tenuto a pubblicare in apposita sezione dedicata del sito web istituzionale della Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla formazione o dalla conoscenza del documento interessato, dandone contestuale comunicazione a tutti i comuni dell'ATEM "BIELLA" gli atti adottati dalla Stazione Appaltante medesima e dall'Assemblea dei Sindaci e dal Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art. 9 nonché ogni altra notizia rilevante per il pubblico ai fini del Servizio e dell'attività dell'ATEM stesso oggetto della presente Convenzione.

3. La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione, previa acquisizione del parere favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei comuni appartenenti all'ATEM "BIELLA" ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione, espresso in sede di Assemblea dei Sindaci di cui al successivo art.9, comma 1, lett.a).

4. Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti tra i comuni dell'ATEM "BIELLA" in proporzione al numero delle utenze gas servite in ciascun ente, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente alla quantificazione dei costi da ripartire.

#### **Art. 7 - Attività propedeutiche alla gara per l'affidamento del servizio di concessione**

1. Ai sensi di quanto previsto dal DM 226/2011, rientrano nella competenza della stazione appaltante i seguenti interventi:

a) Reperimento, raccolta, integrazione ed omogeneizzazione di tutta la documentazione specifica di ogni Comune appartenente all'ATEM "BIELLA" necessaria alla preparazione del bando di gara;

- b) Predisposizione delle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo dello stesso;
- c) Predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete nei singoli Comuni;
- d) Preparazione, approvazione e pubblicazione del bando e del disciplinare di gara;

2. Conduzione ed aggiudicazione della gara. Ogni comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna a collaborare operativamente con la stazione appaltante nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, secondo le modalità definite dal Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art.9, comma 1, lett.b).

3. Con riferimento alle attività di cui alle lettere b), e c) del precedente comma 1, è compito di ogni comune collaborare con la stazione appaltante per il reperimento delle informazioni previste dal comma 6 dell'art. 9 del DM 226/2011, nonché fornire alla stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione.

#### **Art. 8- La gestione del contratto**

1. A seguito dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas, i comuni appartenenti all' ATEM "BIELLA" delegano alla provincia di Biella, nella veste di stazione appaltante, la cura e la conduzione dei rapporti con il gestore, per cui la Provincia stessa svolge in tal modo la funzione di controparte del contratto di servizio.

2. Nello svolgimento della funzione di cui al precedente comma 1, la stazione appaltante, previa manifestazione della volontà, nell'ambito della Assemblea dei Sindaci di cui al successivo art.9, comma 1, lett.a), della maggioranza dei comuni appartenenti all' ATEM "BIELLA" ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione, è delegata a disporre la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito.

3. Il Comitato di monitoraggio di cui al successivo art.9, comma 1, lett.b), coadiuva la Stazione Appaltante nella funzione di vigilanza e controllo in ordine ai compiti di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 9 – Strumenti e modalità di consultazione e collaborazione operativa tra i comuni**

Al fine di assicurare adeguate forme di partecipazione e consultazione fra gli enti associati, nonché

di gestione, vigilanza e controllo sul servizio e sullo stato di attuazione della presente convenzione, sono costituiti:

- a) *L'Assemblea dei Sindaci*, quale Organo di indirizzo e controllo amministrativo dell'ATEM, *disciplinata dal successivo art.10*, di cui fanno parte i Sindaci degli enti aderenti, i quali, in caso di assenza o impedimento, possono farsi sostituire da un Assessore o da un Consigliere del rispettivo ente di appartenenza;
- b) il *Comitato di Monitoraggio*, di cui all'art. 2, comma 5, del DM 226/2011, quale Organo tecnicoamministrativo e consultivo dell'ATEM, *disciplinato dalle norme di cui al successivo art.11*.

#### Art 10 L'Assemblea dei Sindaci

1. All'Assemblea dei Sindaci compete deliberare:

- a) sulle modifiche della presente convenzione ;
- b) su eventuali contenziosi con il soggetto gestore ai sensi del precedenti art. 6, comma 3, e art.8, comma 2 ;
- c) su eventuali scelte strategiche ;
- d) gli indirizzi alla Stazione appaltante ed al Comitato di Monitoraggio in ordine alle loro attività di competenza stabilite ai sensi della presente convenzione ;
- e) l'approvazione/ratifica degli atti di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere b),c),d), previa acquisizione, quando richiesta, del parere del Comitato di Monitoraggio;
- f) la determinazione delle spese ammissibili e delle modalità di rimborso, anche in relazione a quanto stabilito al successivo art.12, comma 1, ultimo periodo;
- g) l'approvazione a preventivo e a consuntivo delle spese relative al rimborso degli oneri sostenuti, ai sensi dell'art.8, comma 2, del DM 226/2011, dal Comitato di Monitoraggio per lo svolgimento delle attività di competenza stabilite nella presente convenzione, nonché la determinazione delle spese ammissibili e delle modalità di rimborso.

In caso di ritardo ingiustificato da parte dell'Assemblea dei Sindaci ad esprimersi in merito alle determinazioni di cui al precedente comma 1, lettere e), f) e g), la Stazione Appaltante può procedere prescindendo dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci qualora la stessa non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere da parte della medesima Stazione Appaltante.

2. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Provincia di Biella ed è convocata telematicamente, *a pena di non validità della seduta*, con preavviso di *almeno quattro giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione*. A tale scopo la Provincia utilizzerà quale recapito per gli avvisi di convocazione alle sedute dell'assemblea nonché per ogni altra comunicazione la casella di posta elettronica certificata pubblicata da ogni Comune. La convocazione alle sedute

dell'assemblea è altresì pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione albo pretorio. Nei casi di motivata urgenza il termine di cui sopra è ridotto a ventiquattro ore. La convocazione di norma prevede anche la data di seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La convocazione è disposta dal Presidente:

a) per iniziativa del Presidente medesimo;

b) entro 10 giorni dalla richiesta :

1) su istanza del Comitato di monitoraggio di cui al precedente art.9, comma 1, lett.b);

2) su istanza dei Sindaci di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 25 % delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell' ATEM "BIELLA" al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende convocare l'Assemblea dei Sindaci.

3. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono validamente costituite in prima convocazione se intervengono i rappresentanti di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 60% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di convocazione; in seconda convocazione la seduta della Assemblea dei Sindaci è validamente costituita se sono rappresentate almeno il 45% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell' ATEM "BIELLA" al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di convocazione.

4. Ad eccezione della decisione in merito alla risoluzione del contratto di servizio con il gestore, per cui è richiesto il parere favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni appartenenti all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione, l'Assemblea dei Sindaci delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, come determinata in proporzione alle utenze gas servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione della seduta, fermo restando che, sia in prima che in seconda convocazione, ogni deliberazione potrà essere approvata solo se si raggiungerà altresì il voto favorevole dei Comuni rappresentanti almeno il 35% delle utenze gas, come sopra definite.

#### **Art. 11 – Il Comitato di Monitoraggio**

1. Il Comitato di Monitoraggio di cui al precedente art.9, comma 1, lett.b), , è composto da 5 membri in rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATEM, suddivisi – secondo la zonizzazione allegata e determinata in relazione al numero di Punti di Restituzione - come segue :

ZONA N°1 .....2

|                 |   |
|-----------------|---|
| ZONA N° 2 ..... | 2 |
| ZONA N°3.....   | 1 |

2. Il Comitato di monitoraggio svolge le seguenti funzioni in collaborazione con la Stazione Appaltante:

- a. coadiuva l'Ente capofila nella funzione di vigilanza e controllo quale controparte del contratto di servizio;
- b. esprime pareri e/o proposte richiesti dall'Assemblea dei Sindaci.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, il quale provvede alla convocazione, alla determinazione dell'ordine del giorno ed alla predisposizione degli atti da sottoporre al Comitato nonché di ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. Gli astenuti non si computano tra i votanti.

3. Il Comitato si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Per assicurare le forme di consultazione tra gli enti aderenti, previste dall'art. 30 del TUEL, ogni ente associato può richiedere audizione al Presidente. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Presidente può disporre che l'audizione avvenga alla presenza del Comitato.

#### **Art. 12 - Rapporti economici**

1. Con riferimento al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara della Stazione Appaltante, *ivi inclusi quelli di funzionamento della Commissione di gara*, di cui al comma 1 dell'art. 8 del DM 226/2011, *preso atto della deliberazione n.407/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, la relativa quantificazione è effettuata secondo la metodologia ivi indicata. Per la determinazione delle relative spese ammissibili e delle modalità di rimborso si applica il precedente art. 10, comma 1, lett.f).*

L'eventuale eccedenza rispetto alle spese ammissibili effettivamente sostenute viene attribuita ai Comuni dell'ATEM in base al seguente criterio: 1/3 in parte uguale tra i Comuni e 2/3 in base al numero delle utenze servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla ripartizione.

2. Il corrispettivo di cui al comma 2 dell'art.8 del citato DM, viene utilizzato per sostenere gli oneri ammissibili del Comitato di Monitoraggio per lo svolgimento delle attività di competenza stabilite nella presente convenzione. Per la determinazione delle relative spese ammissibili e delle modalità di rimborso si applica il precedente art. 10, comma 1, lett.g).

3. Le modalità di riconoscimento ai singoli comuni degli altri corrispettivi previsti dall'art. 8 del DM 226/2011 derivanti dal rapporto con il gestore del servizio di distribuzione gas, sono definiti nell'ambito della documentazione di gara, nonché del conseguente contratto di servizio.

#### **Art. 13 - Responsabilità dei comuni sottoscrittori ed obblighi di segnalazione**

1. Ricade nella responsabilità di ogni Comune l'obbligo di collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dal DM 226/2011 nonché ai compiti delineati dalla presente convenzione.

2. In caso di ritardi od omissioni, la stazione appaltante, in relazione ai compiti alla stessa attribuiti ai sensi del precedente articolo 7, ha l'obbligo di sollecitare e richiamare i Comuni inadempienti.

3. In caso di ritardi o mancati riscontri agli interventi di cui al comma precedente, la stazione appaltante avvia le procedure di segnalazione di cui al comma 3 dell'art. 2 del DM 226/2011 alla Regione, e segnala i fatti alle autorità di vigilanza e controllo, tra cui l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nonché, se del caso, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

#### **Art.14 – Controversie**

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, è rimessa all'Assemblea dei Sindaci per la composizione bonaria, ferma restando la competenza esclusiva del TAR Piemonte in caso di ricorso al contenzioso.

#### **Art. 15 - Obblighi di riservatezza e di esclusiva**

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione della presente convenzione e della sua attuazione.

2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente convenzione e per il periodo di tre anni dopo il decorso del suo termine di efficacia.

3. Ciascuno degli Enti si impegna affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.

### **Art. 16 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni di legge nonché a successivi accordi tra i comuni sottoscrittori, da approvarsi nelle medesime forme previste per la presente convenzione.

2. In relazione a novità normative che dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione e che risultino di interesse in relazione agli interventi disciplinati nel presente documento, è compito della stazione appaltante proporre eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della presente convenzione, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Sindaci e ratificate dai competenti Organi Comunali.

#### **ALLEGATO A**

*zonizzazione dell'ambito*

*Elenco Comuni appartenenti all'ambito*

#### **ALLEGATO B**

*Cartografia*

